



Bruxelles, 23.8.2023
COM(2023) 381 final

2023/0297 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio¹ (di seguito il "regolamento") per un importo di 454 835 030 EUR per fornire assistenza alla Romania e all'Italia, in relazione a catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel 2022, e alla Turchia, in relazione ai terremoti di febbraio 2023.

La mobilitazione è accompagnata dal DEC n. 10/2023, che propone di trasferire l'importo di 446 836 375 EUR dalla linea di riserva della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'emergenza (di seguito "SEAR") alla linea di bilancio operativa del FSUE, sia in impegni sia in pagamenti. Oltre che dagli stanziamenti trasferiti dalla linea di riserva della SEAR, la mobilitazione sarà finanziata mediante l'utilizzo dell'importo di 7 998 655 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento già iscritti nel bilancio generale 2023 a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE.

2. INFORMAZIONI E CONDIZIONI

2.1 Romania – catastrofe grave: siccità

Tra marzo e agosto 2022 la Romania è stata colpita da una grave e diffusa siccità, che ha avuto tre picchi principali, rispettivamente alla fine di marzo, a metà aprile e nei mesi di luglio e agosto.

La Romania ha quindi presentato domanda di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

- (1) Il 6 settembre 2022 la Romania ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito della siccità dell'estate 2022.
- (2) La Romania ha presentato una domanda di contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui le autorità pubbliche hanno adottato i primi provvedimenti ufficiali contro gli effetti della catastrofe, ossia il 16 giugno 2022. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento.
- (3) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.
- (4) Secondo le stime delle autorità rumene, i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 1,31 miliardi di EUR. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per la Romania, ossia lo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL), pari a 1 290,495 milioni di EUR nel 2022. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.
- (5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato

¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143) e dal regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9).

unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.

- (6) La Romania non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento.
- (7) A partire da marzo 2022 la grave siccità ha colpito con particolare durezza la zona sudorientale della Romania. Le colture hanno risentito negativamente della siccità e di due ondate di calore consecutive tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2022. Le precipitazioni sono arrivate troppo tardi per compensare e dare respiro alla vegetazione e alle colture. Grazie alla maggiore umidità e alle temperature più basse registrate alla fine di agosto e all'inizio di settembre, il periodo caldo e secco ha preso fine in autunno. Nel 2022 la Romania è stata anche uno dei paesi più colpiti dagli incendi boschivi. Secondo i dati stimati dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi (*European Forest Fire Information System*, EFFIS) sono andati in fumo circa 163 536 ettari di territorio. Nel 2022 gli incendi boschivi in Romania si sono concentrati principalmente in due regioni: le zone occidentali del paese, dove i tipi di vegetazione più colpiti sono stati le foreste e i terreni arbustivi di transizione, e il delta del Danubio nella parte orientale del paese, dove si sono verificati numerosi grandi incendi.
- (8) Le autorità rumene non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.
- (9) La Romania ha stimato a 34,69 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di operazione. La maggior parte dei costi delle operazioni di emergenza (oltre 22,35 milioni di EUR) riguarda i servizi di soccorso, comprese le azioni antincendio, e l'approvvigionamento idrico della popolazione e dei terreni agricoli colpiti. La seconda voce di costo più consistente riguarda la ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, e ammonta a 9,73 milioni di EUR. La terza quota più sostanziosa dei costi, pari a 2,6 milioni di EUR, riguarda il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture nei settori dell'acqua e delle acque reflue e dei trasporti.
- (10) Per quanto riguarda i provvedimenti legislativi volti ad attenuare gli effetti negativi della siccità e delle ondate di calore del 2022, a livello locale sono stati messi in atto piani d'azione dopo il giugno 2022. A seguito della siccità registrata nel 2007 e nel 2008, era stato istituito il comitato nazionale per la lotta contro la siccità, il degrado del terreno e la desertificazione, che nel 2010 ha elaborato la strategia nazionale intesa a ridurre gli effetti della siccità e a prevenire e combattere il degrado del terreno e la desertificazione nel breve, medio e lungo termine. Nel 2020 la Romania ha approvato un piano nazionale di gestione del rischio di catastrofi. Tra i 10 rischi valutati, nel periodo 2020-2028 l'accento è posto su 5 rischi naturali: terremoti, alluvioni, incendi boschivi, epidemie/pandemie e siccità.
- (11) Alla data della presentazione della domanda la Romania non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- (12) Le autorità rumene non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.2 Italia – catastrofe regionale: alluvione nelle Marche

Dal primo pomeriggio del 15 settembre 2022 le regioni dell'Italia centrale, comprese le Marche, sono state colpite da forti precipitazioni che hanno provocato inondazioni fluviali e piene repentine (*flash flood*).

L'Italia ha presentato di conseguenza domanda di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

- (1) L'8 dicembre 2022 l'Italia ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito dell'alluvione di settembre 2022.
- (2) L'Italia ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe del 15 settembre 2022. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento.
- (3) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.
- (4) La domanda ha presentato l'evento come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Le autorità italiane stimano a 837,56 milioni di EUR i danni diretti totali provocati dalla catastrofe. Tale importo rappresenta l'1,98 % del PIL delle Marche e supera la soglia in caso di "catastrofe regionale" applicabile, pari all'1,5 % del PIL regionale, ossia 635,88 milioni di EUR nel 2022. Alla luce di quanto precede, la catastrofe è considerata una "catastrofe naturale regionale".
- (5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.
- (6) L'Italia non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento.
- (7) Tra il 15 e il 17 settembre 2022 le regioni dell'Italia centrale sono state colpite da forti precipitazioni che hanno provocato inondazioni fluviali e piene repentine. In particolare, le celle temporalesche che si sono sviluppate sul lato umbro dell'Appennino hanno colpito la zona montuosa delle Marche, dando in definitiva luogo il 15 settembre a temporali intensi e localizzati con precipitazioni molto intense. A causa dell'evento meteorologico estremo, le province di Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata sono state colpite da inondazioni ed erosione lungo i fiumi principali e secondari, con conseguente distruzione o danneggiamento delle infrastrutture, inondazioni estese nella pianura alluvionale e danni a edifici e beni pubblici e privati. Tre fiumi hanno inoltre superato gli argini e inondato le zone circostanti. La superficie complessiva interessata dall'evento meteorologico estremo rappresenta il 43 % della superficie terrestre totale delle Marche. L'evento ha avuto conseguenze drammatiche, causando, oltre alle ingenti perdite economiche, la morte di 12 persone.
- (8) Le autorità italiane non hanno chiesto assistenza tramite il Centro europeo di coordinamento della risposta alle emergenze (*Emergency Response Coordination*

centre, ERCC), ma il Dipartimento della Protezione civile italiana ha tenuto aggiornato l'ERCC sull'evoluzione delle attività di gestione della catastrofe.

- (9) L'Italia ha stimato a 169,07 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di operazione. La quota maggiore del costo delle operazioni di emergenza (oltre 67,57 milioni di EUR) riguarda misure provvisorie di alloggio e servizi di soccorso. La seconda quota più sostanziosa dei costi, pari a 59,85 milioni di EUR, riguarda il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione. La terza quota più consistente riguarda la ripulitura delle zone danneggiate e ammonta a 23,66 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante, il cui importo è pari a 17,99 milioni di EUR, riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e le misure di protezione del patrimonio culturale.
- (10) L'Italia ha recepito la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, con il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, concernente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Tale decreto legislativo stabilisce che siano predisposte mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate in base all'atto legislativo stesso. Prima del 22 dicembre 2015 doveva inoltre essere approvato un piano di gestione del rischio di alluvioni suddiviso in distretti idrografici.
- (11) Alla data di presentazione della domanda l'Italia non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- (12) Le autorità italiane non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.3 Turchia - catastrofe grave: terremoti

Il 6 febbraio 2023 due gravi terremoti di magnitudo $7,8M_w$ e $7,5M_w^2$ hanno colpito la regione di Kahramanmaraş, nella Turchia meridionale (nelle vicinanze del confine con la Siria settentrionale). Il 20 febbraio 2023 un altro violento terremoto di magnitudo $6,3 M_w$ ha colpito la regione di Hatay.

La Turchia ha quindi presentato domanda di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

- (1) Il 20 aprile 2023 la Turchia ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito dei terremoti di febbraio 2023. La Turchia è un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione e, pertanto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento FSUE, è ammissibile a presentare domanda di assistenza a titolo del FSUE.
- (2) La Turchia ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe del 6 febbraio 2023. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento.

² M_w è la scala di magnitudo sismica "Richter" o locale.

- (3) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.
- (4) Secondo le stime delle autorità turche, i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 81,7 miliardi di EUR. La Commissione ha accettato 78,8 miliardi di EUR come danni diretti totali plausibili. Tale importo supera la soglia applicabile in caso di "catastrofe naturale grave" per la Turchia, pari a 3 000 milioni di EUR a prezzi 2011, a loro volta corrispondenti a 3 804,725 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2023. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.
- (5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.
- (6) La Turchia è un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione e pertanto non è uno Stato membro dell'UE; di conseguenza non può beneficiare del versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento.
- (7) I due gravi terremoti del 6 febbraio 2023 hanno causato danni diffusi e decine di migliaia di vittime. Nelle tre settimane successive si sono verificate oltre 10 000 scosse di assestamento, mentre il 20 febbraio 2023 un altro terremoto di magnitudo 6,3 M_w ha colpito la regione di Hatay. La sequenza sismica è stata causata dall'attivazione di una faglia trascorrente a bassa profondità. Il terremoto di magnitudo 7,8 M_w registrato il 6 febbraio è il più violento dal terremoto della stessa magnitudo che aveva colpito Erzincan nel 1939, e assieme a quest'ultimo il secondo più violento registrato nella storia del paese dopo il terremoto che colpì l'Anatolia settentrionale nel 1668.
- (8) A causa dei terremoti hanno perso la vita più di 50 000 persone e le perdite materiali sono state significative in 11 province. Secondo la valutazione dei danni, sono quasi 1 milione gli edifici che hanno subito danni, dei quali 280 000 circa sono crollati o hanno subito danni gravi. I terremoti hanno gravemente danneggiato le reti stradali, ferroviarie, di comunicazione, energetiche e di approvvigionamento di gas naturale, nonché le infrastrutture idriche. Le persone colpite sono, secondo una stima, 14 milioni, pari al 16 % della popolazione del paese. A causa dei terremoti sono intervenute nella regione 271 060 persone, tra cui 35 250 addetti alle operazioni di ricerca e soccorso. Migliaia di macchinari per lavori pesanti, 75 aeromobili e 108 elicotteri hanno operato nella regione. Nei primi mesi sono state installate nella regione colpita 332 tendopoli e 189 città container. Quasi 1,6 milioni di persone hanno ricevuto alloggi nella regione colpita dal sisma e altri 329 960 cittadini li hanno ricevuti in altre province. Sono inoltre presenti in Turchia circa 3,5 milioni di cittadini siriani registrati nell'ambito di un regime di protezione temporanea, di cui oltre 1,7 milioni nella regione colpita.
- (9) Oltre alla mobilitazione di tutte le forze nazionali disponibili, è stata richiesta un'assistenza umanitaria e di protezione civile internazionale. La Turchia è uno Stato partecipante del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea (EUCPM). Dopo l'attivazione dell'EUCPM da parte della Turchia, 20 Stati membri dell'UE, insieme ad Albania, Montenegro, Norvegia e Serbia, hanno offerto squadre o assistenza in coordinamento con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) dell'UE e le autorità turche.

- (10) Il 20 marzo 2023 la Commissione e la presidenza svedese del Consiglio, in coordinamento con le autorità turche, hanno organizzato una conferenza internazionale dei donatori, nel cui ambito la Commissione si è impegnata a sostenere la Turchia con 1 miliardo di EUR.
- (11) La Turchia ha stimato a 15,109 miliardi di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di operazione. La quota maggiore del costo delle operazioni di emergenza (9,1 miliardi di EUR) riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture nei settori della sanità, dell'istruzione, dei trasporti e in altri settori. La seconda voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso ed è pari a 3,3 miliardi di EUR. La terza voce di costo più consistente riguarda la ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, e ammonta a 2 miliardi di EUR. La quarta voce di costo più importante, il cui importo è pari a 0,6 miliardi di EUR, riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e la protezione del patrimonio culturale.
- (12) Le autorità turche non hanno incluso i costi coperti da assicurazione nei calcoli dei costi ammissibili.

2.4 Conclusioni

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e a seguito della valutazione delle informazioni presentate, la Commissione conclude che le catastrofi di cui alle domande presentate dalla Romania, dall'Italia e dalla Turchia soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento per la mobilitazione del FSUE.

3. FINANZIAMENTI DEL FSUE - DOTAZIONI 2023

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027³ (di seguito il "regolamento sul QFP"), in particolare l'articolo 9, consente la mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR. Il punto 10 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie⁴, fissa le modalità di mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR.

Dato che la solidarietà era la motivazione principale per l'istituzione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Pertanto la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "**catastrofe naturale grave**" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL e 3 miliardi di EUR a prezzi del 2011) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto maggiore rispetto alla parte dei danni inferiori alla soglia. Ciò significa che l'importo degli aiuti per un paese colpito da una catastrofe che è conforme alle condizioni previste per una "catastrofe naturale grave" è calcolato sommando due importi: il 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e il 6 % per la parte di danni diretti totali oltre la soglia.

³ GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.

⁴ GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

La percentuale applicata per la determinazione degli importi degli aiuti per "**catastrofe naturale regionale**", che non supera la soglia nazionale, è il 2,5 % dei danni diretti totali. Il contributo non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Commissione propone pertanto all'autorità di bilancio di mobilitare gli importi seguenti per le domande della Romania e dell'Italia:

Stati membri	Qualifica della catastrofe	Danni diretti totali (in EUR)	Soglia per catastrofe regionale (in EUR)	Soglia per catastrofe grave (in EUR)	2,5 % dei danni diretti totali (al di sotto della soglia per catastrofi gravi) (in EUR)	6 % dei danni diretti oltre la soglia (in EUR)	Importo totale dell'aiuto proposto (in EUR)
Siccità in Romania	Grave (articolo 2, paragrafo 2)	1 317 721 000	Non pertinente	1 290 495 000	32 262 375	1 633 560	33 895 935
Alluvione in Italia	Regionale (articolo 2, paragrafo 3)	837 563 818	635 880 000	Non pertinente	20 939 095	Non pertinente	20 939 095
TOTALE							54 835 030

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sul QFP, il massimale annuo globale della SEAR è pari a 1 200 000 000 EUR a prezzi 2018 o a 1 324 897 000 EUR a prezzi correnti. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sul QFP stabilisce che il 25 % della dotazione annuale complessiva della SEAR (331 224 250 EUR a prezzi correnti per il 2023) diventa disponibile per tutte le componenti della SEAR a partire dal 1° ottobre. Inoltre, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sul QFP, l'importo massimo che può essere mobilitato dal FSUE è pari al 50 % della dotazione complessiva della SEAR, previa detrazione del suddetto 25 %.

Pertanto l'importo massimo che può essere mobilitato dal FSUE dalla dotazione della SEAR per il 2023 è in questa fase pari a 496 836 375 EUR. Conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale 2023 per il versamento di eventuali anticipi futuri.

Importo disponibile a titolo del FSUE nel 2023	
Dotazione annuale totale della SEAR per il 2023	1 324 897 000
Dotazione annuale della SEAR per il 2023 destinata al FSUE	496 836 375
- Importo da mobilitare per la Romania e l'Italia	- 54 835 030
Importo residuo da mobilitare (compresi 50 milioni di EUR iscritti nel bilancio a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE)	442 001 345

Per quanto riguarda la domanda presentata dalla Turchia, per il calcolo degli aiuti a titolo del FSUE è applicata la stessa metodologia descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

	<i>Qualifica della catastrofe</i>	<i>Danni diretti totali (in EUR)</i>	<i>Soglia per catastrofe grave (in EUR)</i>	<i>2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia (in EUR)</i>	<i>6 % dei danni diretti oltre la soglia (in EUR)</i>	<i>Possibile importo dell'aiuto (in EUR)</i>	<i>Importo totale dell'aiuto proposto (in EUR)</i>
Terremoto in Turchia	<i>Grave (articolo 2, paragrafo 2)</i>	78 799 164 182	3 804 725 000	95 118 125	4 499 666 351	4 594 784 476	400 000 000

Il calcolo del potenziale aiuto del FSUE da destinare alla Turchia determina un importo superiore alle disponibilità di bilancio in questa fase. La Commissione propone di mobilitare il FSUE per la Turchia in linea con l'importo previsto del sostegno del FSUE nell'ambito dell'impegno assunto dalla Commissione in occasione della conferenza internazionale dei donatori del 20 marzo 2023, ossia per un importo di 400 milioni di EUR. Dopo tale mobilitazione, l'importo residuo sarà pari a 42 001 345 EUR.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁵, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie⁶, in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
- (2) Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio⁷.
- (3) Il 6 settembre 2022 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito della siccità dell'estate 2022.
- (4) L'8 dicembre 2022 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dell'alluvione nelle Marche di settembre 2022.
- (5) Il 20 aprile 2023 la Turchia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei terremoti di febbraio 2023.
- (6) Le domande di cui sopra sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

⁵ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁶ GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

- (7) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Romania, all'Italia e alla Turchia.
- (8) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2023, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione alle catastrofi naturali nel modo seguente:

- a) alla Romania è erogato l'importo di 33 895 935 EUR in relazione alla siccità dell'estate 2022;
- b) all'Italia è erogato l'importo di 20 939 095 EUR in relazione all'alluvione nelle Marche di settembre 2022;
- c) alla Turchia è erogato l'importo di 400 000 000 EUR in relazione ai terremoti di febbraio 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal ... [*data dell'adozione*]*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

* Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.